MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 1 AL 30 APRILE 2021

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM_{10} pari a 50 $\mu g/m^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM_{10} permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. n. 1855 del 29/12/2020 il progetto di "Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155, approvata con DGR n. 2130 del 23.10.2012 con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2021;
- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Rovigo risultava inserito nell'agglomerato "IT0513 "Pianura e Capoluogo Bassa Pianura", e che la condanna della Corte di Giustizia Europea per il PM10 riguarda i Comuni ricadenti nell'Agglomerato di questa zonizzazione;
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il:"*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM_{10}: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. Le misure temporanee ed omogenee previste dall'Accordo si attivano in base al livello di allerta raggiunto: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso, comunicato da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La stazione di riferimento per il Comune di Rovigo è "Largo Martiri";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali;

PRESO ATTO di:

- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto (C.I.S.) fornite negli incontri del 06/09/2018, del 05/09/2019, del 26/09/2019 relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale;

- quanto comunicato nelle sedute del C.I.S. del 09/07/2020 e del 11/08/2020 ovvero che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in corso nel territorio nazionale, le Regioni, firmatarie dell'Accordo di Bacino Padano, hanno trovato un'intesa nel posticipare l'estensione della limitazione ai veicoli EURO 4 a gasolio già a partire dal livello di nessuna allerta - verde (misura prevista dall'Accordo di Bacino Padano all'art. 2 lettera a)) o a gennaio 2021 o, se evidenze scientifiche lo supportassero, ad ottobre 2021. Nel frattempo verranno proposte dal 01/10/2020 al 31/12/2020 le misure della stagione invernale 2019/2020, con le modalità di applicazione già sperimentate.
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 del 16/09/2020 (BUR n. 145 del 29/09/2020) con la quale la Regione Veneto ha disposto il differimento al 1° gennaio 2021 dell'entrata in vigore delle ulteriori limitazioni relative ai veicoli EURO 4 a gasolio con il livello verde, al fine di offrire un contributo concreto per cercare di equilibrare, nella fase post "lockdown", l'utilizzo del trasporto pubblico e quello privato andando incontro ai cittadini che hanno avuto un pesante impatto economico dagli effetti della pandemia;
- le comunicazioni dell'Assessore Bottacin del 19/11/2020 e del 04/12/2020, pervenute ai Comuni Capoluogo e alle Province del Veneto, con le quali si conferma, da parte del Ministro dell'Ambiente, in considerazione della situazione epidemiologica e di tutte le precauzioni necessarie per gli spostamenti, la possibilità di un ulteriore differimento del blocco dei veicoli euro 4 diesel previsto dall'Accordo di Bacino Padano;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 (BUR del 31/12/2020) con la quale è stato stabilito l'11 gennaio 2021 come data di entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel con il livello verde;
- il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si stabilisce che il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 e contestualmente si preannuncia l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano straordinario di misure straordinarie;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea e ha previsto una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 10/03/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano.
- le indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito degli incontri dei Tavoli Tecnici Zonali organizzati da alcune Provincie venete, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale.

TENUTO CONTO di:

- il "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;
- **RITENUTO**, in considerazione del combinato disposto della D.G.R.V. n 238/2021 e del Decreto dell'Unità di Crisi n. 1 del 08/01/2021, che fintanto è efficace tale Decreto, in ragione del persistere dello stato di emergenza per contagio da Covid19, non si attui la limitazione alla circolazione dei veicoli euro 4 diesel con il livello nessuna allerta – verde.

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta comunale n. 212 del 24 settembre 2020 sono stati stabiliti gli interventi per la limitazione dell'inquinamento atmosferico urbano nel periodo autunno/inverno 2020/2021 prevedendo che, in conformità a quanto indicato nell'Accordo del Bacino Padano ed in ossequio alle disposizioni stabilite dall'Autorità Regionale, le misure adottate avrebbero avuto validità fino al 31 marzo 2021;

VISTE

- l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 29.09.2020 "*Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020*";
- l'Ordinanza Sindacale n. 32 del 29.12.2020 "*Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2021*";

CONSIDERATO quanto espresso dall'Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. del..... relativamente alla prosecuzione delle misure di limitazione alla circolazione nel periodo dal 1 al 30 aprile 2021;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010 , n. 155 - "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" che ha stabilito che i piani per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto possono includere provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli a motore definendone i criteri e che, all'attuazione delle misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli provvedono i Sindaci in base all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e che anche in assenza dei predetti piani o qualora questi non individuino i casi ed i criteri di limitazione della circolazione dei veicoli a motore, il potere del Sindaco di imporre tali limitazioni per motivi connessi all'inquinamento atmosferico si espleta attraverso le ordinanze previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- le disposizioni stabilite attraverso l'aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016;
- VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello locale, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico,ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

O R D I N A

l'istituzione delle misure di limitazione della circolazione, nel periodo compreso tra il 01 aprile 2021 ed il 30 aprile 2021, secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

1. Divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento (**livello verde**) degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), **dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:**

a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

c) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

d) i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", non omologati ai sensi della direttive

rispondente alla dicitura EURO 1 e successive ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

Fino alla data di efficacia del Decreto dell'Unità di Crisi regionale n. 1 del 08/01/2021, **con il livello nessuna allerta – colore verde, il divieto di circolazione è limitato ai veicoli individuati ai precedenti punti: 1 a), 1 b), 1 d).**

2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 in tutti i giorni della settimana (inclusi sabato e domenica e le giornate festive infrasettimanali), per le seguenti categorie di veicoli:

e) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

f) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

g) autovetture (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentate a gasolio e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 5, non adibite a servizi e trasporti pubblici;

a) i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura EURO 2 e successive non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso divieto di circolazione dal dalle ore 8.30 alle ore 18.30 in tutti i giorni della settimana (incluse le giornate festive) , per le seguenti categorie di veicoli:

a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

c) autovetture (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentate a gasolio e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 5, non adibite a servizi e trasporti pubblici;

d) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") di categoria N1 e N2 classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 5, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

e) i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura EURO 2 e successive (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

4. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

- Autostrada A13 per il tratto ricadente nel territorio comunale;

- S.S. 16 “Adriatica” per il tratto ricadente nel territorio comunale;
- S.S. 434 “Transpolesana” per il tratto ricadente nel territorio comunale;
- S.R. 88 (Via Amendola) da confine comunale a rotatoria via Lina Merlin;
- Via Lina Merlin da rotatoria via Amendola a rotatoria via Porta Adige;
- Via Porta Adige da rotatoria via Lina Merlin a Tangenziale est;
- S.R. 443 (viale Porta a mare) da Tangenziale est a confine comunale;

5. Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 4 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico)
b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano
c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
h) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
i) veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
j) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
k) veicoli di operatori commerciali nei mercati settimanali scoperti, del mercato all'ingrosso e di rifornimento degli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti deperibili (ortofrutticoli, ittici, floricoli, caseari, delle carni e della panificazione) o, comunque di coloro che operano in virtù di un'autorizzazione al commercio su area pubblica comunale limitatamente al percorso strettamente necessario;
l) veicoli appartenenti alle categorie “L2” (ciclomotore tre ruote) e “L5” (triciclo) riferite al trasporto merci;
m) tutti i veicoli appartenenti ed alla categoria “N” (di cui all’art. 47 comma 2 lettera c del C.d.S.) classificati come speciali o ad uso specifico di cui all’art. 203 del DPR 495/1992;
n) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
o) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

p) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;

q) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

r) autoveicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti ("car-pooling");

s) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione di eventuali relative manifestazioni;

t) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

u) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di conducenti muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

v) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 14:00 alle 17:00, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

w) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4 relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) nei quali non è efficace il Decreto dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);

x) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada (inclusi anche gli interventi di manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere presso abitazioni e attività industriali-artigianali-commerciali) con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 10:30 e dalle 14:00 alle 17:00, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

y) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

z) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;

aa) veicoli in uso ai donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

bb) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

Sono previste, inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo autorizzatorio", con le modalità previste al successivo punto:

cc) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

dd) veicoli in uso ai paramedici e ai tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o **persone** che svolgono servizio di **assistenza** sanitaria e/o **sociale (inclusa l'assistenza ad isolamenti COVID);**

ee) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

ff) veicoli per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;

gg) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti in occasione delle manifestazioni sportive, muniti di chiara identificazione della società;

ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il Titolo autorizzatorio dovrà contenere la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.

inoltre, O R D I N A

- ➔ l'istituzione temporanea del divieto di sosta con motore acceso, dal 1 aprile 2021 al 30 aprile 2021, alle seguenti categorie di veicoli:
 a) autobus nella fase di sosta ai capolinea;
 b) veicoli della categoria "N e L" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 c) autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 d) autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
 e) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice a gasolio durante le soste;

 <u>con livello di allerta 1 - arancio e 2 - rosso</u>: tutti i veicoli;
- ➔ la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
- ➔ il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
- ➔ il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- ➔ al Settore Lavori Pubblici del Comune di Rovigo di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

A V V I S A

A seguito di comunicazione da parte di ARPAV, l'Amministrazione Comunale avviserà circa il livello di allerta attraverso il portale istituzionale (www.comune.rovigo.it) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

Il Settore Sicurezza e Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento (incluso il rilascio di ulteriori autorizzazioni in deroga per comprovate esigenze particolari non programmabili), che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero sosta ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla

sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all’art.7 comma 1 lettera B) e dall’art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285; in caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada".

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.